

CAMERA DEI DEPUTATI N. 960

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANINI, ANGELINI VITO, ZOPPETTI, BARACETTI, CERQUETTI, POCHETTI, SANFILIPPO, FAGNI, MARTELOTTI, GATTI, PALMIERI, GUERRINI, SPATARO

Presentata il 1° dicembre 1983

Modifiche alla legge 31 marzo 1971, n. 214, concernente provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa, in materia di ampliamento di benefici pensionistici e delle categorie ammesse a beneficiarne

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge, che è di fatto la ripresentazione di una proposta che nell'VIII legislatura aveva avuto un suo *iter* in commissione difesa della Camera dei deputati, si mira a sanare delle situazioni — in qualche modo ingiuste — che si erano venute a determinare in conseguenza dei licenziamenti (più o meno palesi nella forma, ma sicuramente tali nella sostanza) operati negli anni '50 all'interno del Ministero della difesa.

Bisogna dire, innanzitutto, che la presente proposta segue un indirizzo in qualche modo già segnato dal Parlamento,

se è vero che sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1979, n. 648, è stata pubblicata la legge che riapriva i termini per 90 giorni, onde consentire la presentazione della domanda di ammissione ai benefici della legge n. 214 da parte di chi non vi ha potuto provvedere in passato, o perché emigrato, o per altre cause parimenti giustificanti.

Va anche rilevato, poi, che la legge 31 marzo 1971, n. 214, ha avuto una esecuzione corretta ed ha riscosso ampi consensi, consentendo a circa duemila dei potenziali destinatari della legge (quasi il 90 per cento degli aventi diritto) di usufruire di una pensione a carico dello

Stato, liquidata in posizione di ruolo con la normale progressione giuridica ed economica.

Si è ritenuto, in primo luogo, di dover modificare il periodo di tempo entro il quale si sarebbero dovuti verificare gli eventi di interruzione del rapporto di lavoro con il Ministero della difesa che stanno all'origine delle provvidenze previste dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, e della presente proposta: si è pensato, cioè, di anticipare al 1° gennaio 1948 la data del 1° gennaio 1950 prevista nell'articolo 1 della legge 31 marzo 1971, n. 214, giacché è appunto dal 1948 che sono iniziati comportamenti discriminatori, per motivi politici, nei confronti di alcuni dipendenti del Ministero della difesa.

L'estensione dei benefici della legge 31 marzo 1971, n. 214, è stata prevista con l'articolo 1 della proposta, a favore di impiegati appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti che si avvalsero del così detto « esodo volontario » — assai poco volontariamente a dire il vero — e ciò per un elementare senso di equità (del resto, ad un primo sommario calcolo, risulta che i potenziali beneficiari ammontano a poche unità).

È già stato ricordato che le provvidenze della legge 31 marzo 1971, n. 214, sono state concesse, sempre nella specie, a coloro che cessarono dal servizio avvalendosi dell'esodo volontario previsto dalla citata legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Si è però verificato che a far tempo dal 1° gennaio 1950 (data d'inizio del periodo contemplato dalla legge 31 marzo 1971, n. 214) e fino al 24 marzo 1955 (data d'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario) alcuni impiegati dei ruoli speciali transitori, essendo stati trasferiti improvvisamente, sempre per motivi politici o sindacali, ad altre sedi di servizio, furono costretti a "dimettersi" volontariamente. Cosicché è giusto che le stesse provvidenze siano concesse anche a costoro: ecco la ragione dell'inserimento dell'avverbio « anche » nel primo comma dell'articolo 2 della presente proposta di legge, per indicare che la legge deve contemplare en-

trambe le ipotesi di dimissioni volontarie; precedenti e successive alla legge sull'esodo volontario.

A seguito delle dimissioni volontarie e dell'esodo volontario, a quegli impiegati furono liquidate, in relazione all'anzianità valutabile, la pensione e l'indennità *una tantum* in luogo di pensione, e l'indennità di licenziamento. L'estensione a costoro della legge 31 marzo 1971, n. 214, comporta che tali trattamenti siano riliquidati alla stregua delle disposizioni contenute in detta legge 31 marzo 1971, n. 214. A ciò si provvede col terzo comma dell'articolo 2 della presente proposta di legge.

Quanto al primo comma dell'articolo 2 esso è chiamato a soddisfare, intanto, l'esigenza di consentire anche agli originari destinatari della legge 31 marzo 1971 n. 214, di poter usufruire delle provvidenze previste dalla medesima legge anche nel caso che, date le altre condizioni, si siano dimessi volontariamente oppure, nella loro qualità di dipendenti non di ruolo, furono licenziati essendo assolutamente impossibilitati a trasferirsi nelle nuove sedi di lavoro assegnate non in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53 (esodo volontario), così come il primo comma dell'articolo 3 della proposta prevede per gli impiegati dei ruoli speciali transitori e ruoli aggiunti.

L'articolo 3 consente tanto ai destinatari originari della legge 31 marzo 1971, n. 214, quanto ai destinatari della presente legge che siano estese le provvidenze previste dalla medesima legge 31 marzo 1971, n. 214, anche nel caso che la cessazione dal servizio a seguito di dimissioni volontarie, rientranti o meno nella fattispecie del così detto « esodo volontario » sia stata provocata non solo in dipendenza di avvenuto trasferimento, ma anche solo in « previsione di trasferimento » ad altra sede, purché la circostanza sia opportunamente provata.

Tale perfezionamento è apparso opportuno, in analogia con quanto previsto dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1971 n. 214, laddove quelle provvidenze sono

state concesse non solo nei casi di mancato rinnovo del contratto di lavoro, ma anche « in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro ».

L'articolo 4 della presente proposta di legge si propone, sostituendo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1971, n. 214, di assicurare a coloro i quali non possono beneficiare delle disposizioni della medesima legge 31 marzo 1971, n. 214, per essere stati assunti presso altre pubbliche amministrazioni, un trattamento pensionistico quale essi avrebbero maturato se fossero stati assunti in posizione di ruolo presso le diverse amministrazioni pubbliche fin dalla data di assunzione presso il Ministero della difesa, tenendo conto della normale progressione giuridica ed economica: è previsto anche che le spese derivanti dal disposto della norma modificata gravino totalmente a carico dello Stato.

L'articolo 5 stabilisce le modalità e i tempi per essere ammessi a fruire delle provvidenze e prevede la sostituzione nella commissione istituita dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, dei rappresentanti dei lavoratori scelti dal Ministero della difesa con quelli designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative.

Per quanto si riferisce all'onere finanziario relativo all'applicazione delle norme della presente proposta di legge, va detto che esso è contenuto in limiti molto modesti, poiché si presume che i nuovi soggetti che beneficeranno delle provvidenze previste dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, ammontino a poche unità; pertanto tale onere può essere affrontato con le somme già stanziare nel bilancio dello Stato per fronteggiare le spese derivanti dall'applicazione della legge 31 marzo 1971, n. 214.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1971, n. 214, è sostituito dal seguente:

« Agli impiegati ed operai non di ruolo del Ministero della difesa che, nel periodo 1° gennaio 1948-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata risistemazione, è concesso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un trattamento di pensione pari a quello che sarebbe loro spettato qualora, fino alla data anzidetta, ovvero fino a quella del compimento dei limiti massimi di età di cui nell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, se precedentemente raggiunti, avessero ininterrottamente continuato a prestare servizio presso il Ministero della difesa in posizione di ruolo corrispondente a quella non di ruolo ricoperta all'atto della cessazione dal servizio presso il Ministero medesimo, tenendo conto della normale progressione, giuridica ed economica ».

ART. 2.

Le provvidenze di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 214, si applicano, secondo le modalità ivi previste, ai dipendenti già appartenenti ai soppressi ruoli speciali transitori e ruoli aggiunti del Ministero della difesa che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1959, in seguito ad improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata risistemazione, cessarono volontariamente dal servizio, anche avvalendosi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, ovvero furono

colpiti da provvedimento di decadenza dall'impiego, per non avere assunto servizio entro i termini nella nuova sede.

Le provvidenze di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 214, si applicano altresì agli impiegati ed operai non di ruolo contemplati nel primo comma dell'articolo 1 della stessa legge, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1959, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in seguito a trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata risistemazione, rassegnarono volontarie dimissioni prima dell'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1955, n. 53, ovvero furono licenziati.

Agli effetti del precedente primo comma e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 1971, n. 214, il trattamento per cessazione dal servizio già liquidato dallo Stato al personale contemplato dalla norma, sia come pensione, sia come indennità una volta tanto in luogo di pensione, sia come indennità di cui all'articolo 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, viene riliquidato con l'applicazione dei medesimi criteri previsti dalla citata legge 31 marzo 1971, n. 214, con il computo della anzianità calcolata ai fini del trattamento già liquidato e del periodo decorrente dalla data di cessazione dal servizio fino a quella della entrata in vigore della predetta legge 31 marzo 1971, n. 214, ovvero fino a quella del compimento dei limiti massimi di età di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

ART. 3.

Le provvidenze di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 214, si applicano ai soggetti e nei casi previsti dall'articolo 1 della medesima legge e dal precedente articolo 2 della presente legge altresì quando gli eventi ivi contemplati si verificarono anche soltanto in previsione di trasferimento dall'abituale sede di lavoro ad altra sede, qualora la circostanza sia comprovata.

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 31 marzo 1971, n. 214, è sostituito dai seguenti:

« Ai fini pensionistici, le amministrazioni statali e gli enti pubblici, alle cui dipendenze prestano e hanno prestato servizio all'entrata in vigore della presente legge, coloro i quali rientrano nelle categorie previste dal precedente articolo 1, considerano tali soggetti in posizione di ruolo, ricostruendo la normale progressione giuridica ed economica che essi avrebbero maturato se fossero stati assunti alle proprie dipendenze, fin dalla data di assunzione presso il Ministero della difesa.

Gli oneri derivanti dal disposto del comma precedente sono a totale carico dello Stato ».

Quanto disposto dall'articolo 4 della legge 31 marzo 1971, n. 214, come sostituito dal precedente comma si applica altresì alle categorie di dipendenti licenziati dal Ministero della difesa contemplati nella presente legge.

ART. 5.

I soggetti ammessi dalla presente legge a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 214, o, in caso di morte, i loro aventi diritto, debbono presentare domanda al Ministero della difesa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sulla domanda, provvede il Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214, intendendosi sostituiti nella commissione prevista in detto articolo i rappresentanti dei lavoratori scelti dal Ministro fra quelli che fanno parte del Consiglio d'amministrazione degli impiegati e degli operai del Ministero della difesa con altrettanti rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative.